

214  
28/12/2016

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E**  
**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE**  
**AVANZATE**  
**(TELEDIFE)**

**9^ DIVISIONE - 7^ SEZIONE**

**CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA**

L'anno duemilasedici addì 28 del mese di dicembre in Roma, presso il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice Fiscale numero 12800841004), indirizzo PEC: teledife@postacert.difesa.it - di seguito denominato "TELEDIFE", innanzi a me, Funz. Amm.vo Dott.ssa GULLO Emilia, in qualità di Ufficiale Rogante, senza la presenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti,


**T R A**

la predetta Direzione rappresentata dal Dirigente (Capo della 9^ Divisione) Dr. Antonio ARLOTTA giusta delega del Direttore in data 15.06.2016

**E**

la THALES ALENIA SPACE ITALIA S.p.A., società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento congiunto della Thales S.A e di Leonardo - Finmeccanica - Società per Azioni, con sede legale in Via Saccomuro, 24 - 00131 Roma - indirizzo PEC: thalesaleniaspaceitalia@pec.it

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.E.

capitale sociale . . . *OMISSIS* . . . interamente versato - Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma nr. 02101600480 - Partita I.V.A. nr. 00991340969 (di seguito denominata anche "Società), rappresentata dall'Ing. Giuseppe MATARAZZO, nato a . . . *OMISSIS* . . . nella sua qualità di procuratore speciale come risulta dall'atto di conferimento di poteri *OMISSIS* di rep. del *OMISSIS* . . . a rogito della Dott.ssa . . . *OMISSIS* . . . notaio in Roma,

***PREMESSO CHE***

in data 16.08.2016 il Segretariato Generale della Difesa (V Reparto) tra le proposte di Ricerca e Sviluppo pervenute ha individuato per la sua rilevanza il progetto, di cui alla scheda a2015.016, e ha conferito il mandato alla Direzione Tecnica TELEDIFE di avviare l'iter per l'acquisizione delle attività di ricerca "ASTER – Studio di Sistema e Carico Utile per Missione/Architettura SICRAL-3";

***TUTTO CIÒ PREMESSO***

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

***Art. 1 - OGGETTO DELLA COMMESSA***

La THALES ALENIA SPACE ITALIA S.p.A., in seguito denominata semplicemente Società si impegna ad effettuare al Ministero della Difesa e, per esso alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE, le attività di studio e ricerca previste dal Programma di Ricerca Tecnologica "ASTER – Studio di Sistema e Carico Utile per Missione/Architettura SICRAL-3".

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Al termine della Fase, la Società è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, la scheda sintetica di Fase, compilata secondo le istruzioni del modello allegato, in n.3 copie in formato cartaceo e n.3 copie in CD, che raccolgano tutta la documentazione prodotta, compresa la scheda sintetica.

Una copia della scheda sintetica e del CD saranno inviati al Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – V Reparto in seguito denominato semplicemente SGD/DNA V.

La fornitura oggetto del presente contratto sarà composta da un unico Lotto ed articolata in due Fasi:

**Fase 1.A** – Definizione dei Requisiti;

**Fase 1.B** – *Trade-off* Architetture.

La fornitura è descritta complessivamente nella Proposta Tecnica n.TAS/DTI/BID/042/16 del 20.09.2016 (Allegato "A"). La lista delle uscite contrattuali è riportata all'interno della Proposta Manageriale in Allegato "B".

***Art. 2 – NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE***

La commessa, per quanto non previsto dal presente Contratto, è regolata dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, nonché, per l'acquisto e la locazione delle apparecchiature informatiche e per le licenze d'uso dei programmi dalle norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri di cui al D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

Le norme sopracitate, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente Contratto.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs.50/2016, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, dal D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.49.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- alla Proposta Tecnica n. TAS/DTI/BID/042/16 ed 1 (in seguito denominata Proposta Tecnica) della Società

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto. In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dalla Proposta Tecnica prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- la Proposta Tecnica.

**Art. 3 - AMMONTARE DELLA COMMESSA**

Il Ministero della Difesa si impegna a corrispondere alla Società, per la commessa di cui al presente Contratto, la somma complessiva massima di **Euro 1.170.386,67** (unmilione centosettantamila trecentottantasei/67) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8bis, primo comma, lettera e) del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 sul capitolo di bilancio 7101 E.F. 2016, derivante dall'offerta della Società n. TAS/DTI/BID/042/16 ed 1 del 20/09/2016 e relativa annessa Proposta Economica che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante.

L'importo sopraindicato è così ripartito:

<b>FORNITURA</b>
------------------



<b>Fase</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO € (IVA esente)</b>
1.A	Definizione dei Requisiti	531.434,18
1.B	<i>Trade-off</i> architettureali	638.952,49
<b>TOTALE</b>		<b>1.170.386,67</b>

Gli importi di cui sopra rappresentano il 50% dei costi congruiti per l'esecuzione delle attività previste da Programma di Ricerca. La restante parte è a carico della Società che pertanto, come meglio specificato nell'art.13, conserva la proprietà intellettuale sugli studi e sugli eventuali brevetti originati dalla ricerca in argomento.

Tuttavia l'A.D. deterrà la piena disponibilità di quanto fornito ed avrà facoltà di avvalersene per le proprie finalità, senza il pagamento di alcun diritto, anche in attività commissionate a terzi, come meglio specificato nell'art.13.

***Art. 4 –CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA***

I prezzi si intendono accettati dalla Società a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.

La Società non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione dell'Atto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

La Società dichiara e garantisce che la fornitura è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità e secondo termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli del presente Contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione, la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo dovrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che s'intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno.

**Art. 5 – DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dalla data della lettera di notifica alla Società dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo PEC, da TELEDIFE 9<sup>^</sup> Divisione 7<sup>^</sup> Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 9.7.).

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a:

- TELEDIFE 1° Reparto III Divisione IV Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 1.3.4.);
- TELEDIFE 10<sup>^</sup> Divisione 3<sup>^</sup> Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 10.3.);
- SEGREDIFESA V REPARTO.

**Art.6 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà la durata prevista di 14 (quattordici) mesi.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato.

**Art. 7 – DOCUMENTAZIONE TECNICA**

La Società si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana.

**Art. 8 - ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA**

La sorveglianza contrattuale verrà espletata da TELEDIFE nella persona del Responsabile del Procedimento (in seguito denominato R.U.P.). L'esecuzione contrattuale sarà espletata per delega di TELEDIFE dal Direttore per l'Esecuzione (in seguito denominato D.E.) che si identifica nel capo della IV Sezione della III Divisione di TELEDIFE.

Il D.E. avrà anche il compito di curare le verbalizzazioni di rito. Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal D.E. dovranno essere inviati entro 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza a TELEDIFE 1.3.4.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente Contratto o dalla Normativa vigente, il D.E. valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al rappresentante del Contraente di controfirmare i suddetti verbali o certificati. Qualora, su richiesta formale del D.E. il rappresentante del Contraente si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente l'esecuzione del presente Contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

**Art. 9 – TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO**

Le parti si danno atto che la presente commessa non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e non è soggetta a rischi di



interferenza. Di conseguenza riconoscono che l'importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 0,00 (zero).

**Art. 10 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

**a) Termine e località di ultimazione delle prestazioni**

I documenti previsti per ogni fase dovranno essere presentati alla verifica di conformità presso gli stabilimenti della Società e consegnati a TELEDIFE 1.3.4 entro i termini di seguito indicati.

I termini di ultimazione delle prestazioni decorrono dalla data di decorrenza contrattuale ( $T_0$ ), di cui all'art. 5, e sono di seguito riportati:

**Fase 1.A:** entro 240 giorni solari dal  $T_0$ ;

**Fase 1.B:** entro 180 giorni solari dalla data della lettera d'accettazione della Fase 1.A.

**b) Avviso di ultimazione delle prestazioni**

La Società è tenuta a dare comunicazione dell'avvenuta ultimazione delle prestazioni delle fasi almeno 10 (dieci) giorni solari prima del termine stabilito, via Posta Elettronica Certificata (PEC), diretta a TELEDIFE 1.3.4. e al Direttore dell'Esecuzione.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal Direttore dell'Esecuzione che redigerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni, dovrà essere inviato in originale e n. 2 copie a TELEDIFE 1.3.4. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.



**c) Località di verifica di conformità**

Le verifiche di conformità della fornitura di cui alla presente commessa saranno effettuate presso le località di ultimazione delle prestazioni di cui all'Art. 10 a).

**d) Modalità di verifica di conformità**

La verifica di conformità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura di una Commissione di verifica di conformità, appositamente nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nella Proposta. Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti consegnati.

Nel caso di mancato adempimento il Certificato includerà la quantificazione della penale da applicare ai sensi dell'Art.17 (Inadempienze Contrattuali) del presente Contratto. La Società deve, pertanto, nominare un proprio rappresentante con adeguata procura per l'accettazione delle penali scaturite.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Società può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare la documentazione a una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare la verifica fallita, fermo restando i prescritti termini di consegna. La Società dovrà mettere a disposizione della suddetta Commissione i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione della verifica.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Tutte le operazioni di verifica di conformità dovranno essere eseguite nel rispetto dei Capitolati d'Oneri di cui all'Art. 2 del contratto.

**e) Certificato di verifica di conformità**

L'originale in bollo e nr. 1 (una) copia del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmati dal Responsabile della Società, dovranno essere inoltrate a TELEDIFE 1.3.4. entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

**f) Accettazione**

L'accettazione della fornitura verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 giorni dalla data di favorevole verifica di conformità, con apposita determinazione che verrà notificata da TELEDIFE 1.3.4. alla Società, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e a TELEDIFE 10.3.

**g) Località e Termini di consegna**

In caso di verifica di conformità con esito favorevole, la documentazione dovrà essere consegnata a TELEDIFE 1.3.4., entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica della lettera di accettazione.

***Art. 11 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'***

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto la Società dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015, emessa da un Ente nazionale o internazionale accreditato aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (European Cooperation for Accreditation).

La Società dovrà comunicare a TELEDIFE 1.3.4, entro 30 giorni solari dalla data di decorrenza del contratto, la località (o le località) degli stabilimenti ove verranno effettuate le lavorazioni previste. I delegati dell'A.D. avranno libero

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

accesso, previo congruo preavviso, allo Stabilimento per tutta la durata contrattuale, per effettuare la sorveglianza delle lavorazioni ed il rispetto di quanto previsto dal Contratto.


Nel caso in cui la Società debba avvalersi di sub-fornitori, ovvero debbano acquisire materiali e componenti da terzi, ovvero debbano far effettuare parte delle lavorazioni presso terzi, dovranno accertarsi che:

- copia degli ordini sia inviata per conoscenza anche a TELEDIFE a seguito di eventuale richiesta da parte di quest'ultimo;
- detti sub-fornitori dispongano di un sistema di qualità adeguato alla natura delle attività richieste;
- siano previsti requisiti di qualità e modalità di certificazione del prodotto, ovvero, in alternativa, dovrà provvedere direttamente all'attività di collaudo ed accettazione dei materiali/lavorazioni acquisiti;
- sia assicurato il libero accesso, previo congruo preavviso, dei rappresentanti delle Amministrazioni anche presso gli stabilimenti dei sub-fornitori, allo scopo di poter effettuare le verifiche per gli accertamenti di rispondenza della qualità.

**Art. 12 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA**

Non è previsto il subappalto per tale commessa.

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Società. E' fatto obbligo alla Società di comunicare a TELEDIFE 1.3.4. l'elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni.



Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Società contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

***Art.13 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DELLA DOCUMENTAZIONE  
PRODOTTA***

La Società è titolare dei diritti di proprietà intellettuale di quanto prodotto autonomamente nel corso del programma di ricerca, comprensivo, ma non limitato a, studi, documentazione, dati, processi di produzione e software specifici sviluppati ad hoc per le attività dello stesso programma di ricerca, con la conseguenza che è riservato alla Società lo sfruttamento esclusivo per proprie esigenze economiche, di investimento o di futura ulteriore ricerca, sperimentazione, progettazione nonché qualsivoglia ulteriore implementazione scientifica e/o applicazione pratica derivata dallo sviluppo da parte della Società dei frutti del Programma di Ricerca oggetto di questo contratto.

Fermo restando quanto sopra, è in ogni caso attribuito all'Amministrazione della Difesa l'incondizionato diritto di uso, copia e modifica dei risultati del Programma di Ricerca, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, ogni documento, informazione, dato, software e quant'altro (compreso il diritto di trarne opere derivate) ed avrà la facoltà di avvalersene per le proprie finalità, senza il pagamento di alcun diritto, anche in attività commissionate a terzi.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

**Art. 14 - ROYALTIES**

Poiché l'Amministrazione Difesa finanzia il Programma al 50%, la Società, qualora dovesse vendere all'estero prodotti derivanti dai risultati delle attività svolte nell'ambito del presente contratto, si impegna a riconoscere a favore dell'A.D. una quota di *royalties* a fronte dei contratti eventualmente stipulati entro 10 anni solari, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto approvativo del presente contratto.

L'ammontare di tale quota di *royalties* viene fissato nel 3% del prezzo netto di vendita e sarà corrisposto all'A.D. entro 30 giorni solari dall'incasso effettivo delle fatture emesse, con le modalità indicate dall'A.D. stessa.

La Società si assume l'obbligo di notificare eventuali contratti stipulati con committenti esteri, indicando i quantitativi dei materiali venduti ed i relativi importi.

**Art. 15 - LICENZA D'USO DEI PROGRAMMI**

Relativamente alla licenza d'uso dei programmi, si applicano le prescrizioni contenute nel Capo III del D.P.C.M. nr. 452 del 6 agosto 1997, in quanto compatibili con la natura accessoria della licenza d'uso rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

Considerato che il diritto d'uso non costituisce acquisto della esclusiva del software, la Società resta libera di poterlo utilizzare senza che l'A.D. abbia nulla a pretendere, fatto salvo l'obbligo di dare la relativa comunicazione a TELEDIFE 1.3.4..

**Art. 16 - MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive rispetto a quanto indicato nella proposta tecnica (Allegato A) che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti, degli impianti installati e/o dei lavori eseguiti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Società), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Società a firmare il verbale medesimo. I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione. In tali casi verrà applicata alla Società la penale convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

***Art. 17 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE***

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel contratto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Società è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo della relativa fase, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o nell'esecuzione dell'attività dei servizi entro i termini stabiliti delle rispettive fasi per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,05%



dell'importo della fase stessa, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;

c) qualora la Società non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dall'articolo 10 (Modalità di esecuzione), per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari al 2‰ (due per mille) dell'importo contrattuale relativo alla fase per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni;

d) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,05% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Con le modalità di cui alla lett. a), si applica altresì una penale in caso di ritardo nella verifica di conformità di una fase, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica da parte della Commissione di verifica di conformità, fino alla ripresentazione della documentazione alla seconda verifica di conformità secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo del presente contratto.

Trattandosi di commessa avente ad oggetto una ricerca tecnologica, di per sé dagli esiti incerti sia in termini di risultato sia di tempistiche di raggiungimento, la Società potrà ottenere da TELEDIFE 1.3.4. una dilazione

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

dei termini di ultimazione delle prestazioni qualora produca, prima dei termini di ultimazione, giustificato motivo che il R.U.P. si riserva di valutare ed eventualmente accettare. Degli esiti di tale valutazione il R.U.P. darà alla Società pronta comunicazione indicando il periodo di dilazione accordato.

***Art. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE***

La Società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

***Art. 19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE***

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga

in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Società si impegna, altresì, a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto. Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Società dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

***Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità definitiva/inizio, fine e buona esecuzione e di inadempienze della Società le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Resta fermo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Società con PEC, ed è immediatamente operativa.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Società nel termine

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Società, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) la Società non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro.
- d) la Società non adempia all'obbligo di :
  - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
  - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti in Italia.

#### ***Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO***

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Società, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

**Art. 22 - FORZA MAGGIORE**

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc.), che colpiscano la Società, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare a TELEDIFE 1.3.4., a TELEDIFE 10.3. ed al Direttore dell'Esecuzione il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Società deve, altresì, inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga in bollo a TELEDIFE 1.3.4. tramite il Direttore dell'Esecuzione. A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore. Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Società, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

***Art. 23 - STERILIZZAZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE***

Il decorso dei termini previsti dal presente contratto è sospeso dal giorno 24 di dicembre al giorno 6 di gennaio e dal giorno 5 al giorno 25 del mese di agosto. Nei predetti periodi non avranno, altresì, luogo operazioni di verifica di conformità e/o verifica di buona esecuzione.

Qualora la partecipazione di approvazione del contratto sia ricevuta nei periodi anzidetti, la partecipazione stessa si intenderà ricevuta il primo giorno non festivo successivo al 6 del mese di gennaio e al 25 del mese di agosto.

***Art. 24 -GARANZIA***

La Società si impegna a garantire le prestazioni oggetto della commessa per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione di ciascuna fase.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, oggetto di fornitura contrattuale, la garanzia consiste nell'affermazione di rispondenza tra le descrizioni contenute nella predetta documentazione e gli oggetti cui si riferiscono le descrizioni stesse.

A fronte di tale garanzia, la Società apporterà alla documentazione predetta tutte le varianti che si renderanno necessarie per eliminare le manchevolezze evidenziate.

Nulla sarà, inoltre, dovuto per spese di trasferta, rimborso chilometrico, diaria quant'altro applicabile per il personale della Società preposto a suddetti interventi.

***Art. 25 CAUZIONE***

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

A norma dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, la Società contraente ha prestato cauzione pari al 5% dell'ammontare del presente Contratto costituita da polizza fideiussoria n° 0973403153 rilasciata dalla *OMISSIS* - *OMISSIS* - Ag. n. *OMISSIS*, in data *OMISSIS* fino alla concorrenza di Euro 58.519,34.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Società, della comunicazione relativa all'accettazione delle forniture previste dal presente Contratto.


Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato alla consegna della fornitura come indicato all'art. 10 g) dietro domanda della Società in carta semplice (e 4 copie) diretta a TELEDIFE 10.3. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Società.

#### **Art. 26 - PAGAMENTO**

Il pagamento avrà luogo al 100% dell'importo separatamente per ciascuna fase, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità/collaudo, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.3.:

- Fattura;
- Avviso di ultimazione delle prestazioni;

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

- Certificato di verifica di conformità;
- Verbale di consegna;
- Determinazione di accettazione completa degli estremi di trascrizione nei registri inventariali dell'Ente consegnatario.

Nel caso in cui sussistano delle ragioni tecniche e/o organizzative che impediscano la contestuale accettazione/trascrizione della fornitura oggetto della commessa, il pagamento avrà luogo al 100% dell'importo, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna e dichiarazione di avvio attività di trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario. In tali casi, unitamente alla documentazione di cui ai punti precedenti dovrà pervenire a TELEDIFE 10.3. la dichiarazione di avvio attività di trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario.

Al pagamento sarà provveduto mediante emissione di apposito ordinativo diretto sulla Tesoreria Provinciale di Roma il cui importo sarà accreditato, per conto del creditore, in conto corrente presso la filiale della Banca d'Italia di Roma a favore di Banca . . . OMISIS . . . sul conto corrente bancario n. IBAN . . . . . OMISIS . . . . . intestato alla Società.

La Società potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data del verbale di consegna dei materiali.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (10<sup>^</sup> Div.).

La fattura che la Società trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato la lettera di notifica accettazione materiali/documentazione e il verbale di consegna. In considerazione del peculiare procedimento

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente


IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs 9.11.2012, n. 192, le parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

#### **Art. 27-TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società assicura e garantisce che il c/c n. . . . . *OMISSIS* . . . di cui al precedente Art. 26 (Pagamento) è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori indicati in Allegato "C". Ogni variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10<sup>a</sup> Divisione a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti effettuati in conformità a quanto sopra dichiarato. La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG **Z0C1B09D24**. Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto. L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

**Art. 28 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62**

La Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Società è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (Allegato "D").


Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D., qualora riscontri l'eventuale violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'AD applicherà la penale di cui al precedente art. 17.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la AD potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.

***Art. 29 - ANTICIPAZIONI***

Non saranno concesse, in alcuna forma, anticipazioni del prezzo.

***Art. 30- ASSICURAZIONI SOCIALI***

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

**Inadempienza Contributiva**

In presenza di segnalazione di inadempienza contributiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'Amministrazione provvederà ad operare le ritenute dovute, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**Inadempienza Retributiva**

In presenza di segnalazione di inadempienza retributiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'Amministrazione provvederà ad operare le ritenute dovute secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

***Art. 31 - CONTROVERSIE***

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

***Art. 32 DOMICILIO LEGALE***

Agli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in Via Saccomuro, 24 - 00131 ROMA.

***Art. 33 - VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE***

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Società contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE - Amministrativo. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

***Art. 34- SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA'***

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, a termine della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Società.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

**Art. 35 - VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente atto, mentre vincola la Società dal momento della sottoscrizione, non vincolerà TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.

\*\*\*\*\*

Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, come previsto dall'art. 92 comma 3 D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., nel caso in cui la Prefettura di Roma, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in risposta alla letteraprot. n. PR\_RMTG\_Ingresso\_0365672 del 17/11/2016 invii una informativa antimafia positiva.

\*\*\*\*\*


Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
SOCIETA'

L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Ing. Giuseppe MATARAZZO



Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e seguenti del c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Art. 4 Clausola di salvaguardia
- Art. 16 Malafede, frode e negligenza nell'esecuzione del contratto;
- Art. 17 Inadempienze contrattuali -sanzioni relative
- Art. 18 Brevetti industriali e diritti d'autore;

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO



L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

- Art. 20 Risoluzione del contratto
- Art. 21 Recesso dal contratto
- Art. 25 Pagamento


IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Ing. Giuseppe MATARAZZO

Firmato digitalmente



Formano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

- Modello scheda sintetica di Fase;
- Proposta Tecnica (Allegato A);
- Proposta Manageriale con Lista delle Uscite Contrattuali (Allegato B);
- Lista delle persone autorizzate ad operare sul c/c dedicato (Allegato C).
- Patto di Integrità (Allegato D).

Il presente atto consta, oltre agli allegati sopra elencati, di numero 28 (ventotto) pagine di cui l'ultima è di numero 14 (quattordici) righe oltre le sottoscrizioni.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  
Ing. Giuseppe MATARAZZO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Firmato digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

